

CONCESSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL MASTERPLAN per l'ABRUZZO

(DELIBERA CIPE N.26/2016 FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020: PIANO PER IL
MEZZOGIORNO. ASSEGNAZIONE RISORSE)

Il giorno 2017 presso

TRA

Il **Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione dei Rifiuti**, con sede a Pescara, Via Catullo n. 2, **in persona del Dirigente, FRANCO GERARDINI**, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato "**Concedente**"

E

Il **Soggetto Attuatore ARAP, AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**, con sede legale in Via Nazionale SS. n. 602 Km 51+355, Centro Direzionale – 65012 Villanova di Cepagatti, nella persona del Legale Rappresentante **GIAMPIERO LEOMBRONI**, nato a CHIETI, il 21/05/1946, per i poteri conferiti con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 45 del 6.12.2016, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato "**Concessionario**"

IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO

**CONCLUSIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA PERMANETE E BONIFICA DEI
DUE SIR CHIETI E SALINE ALENTO**

(dell'importo di € 10.000.000,00 (di cui € 10.000.000,00 Delibera Cipe 26/2016)

SULL'AREA TERRITORIALE CHIETI - PESCARA

PREMESSO che la Regione Abruzzo intende perseguire politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore ed in particolare, per quanto riguarda la salvaguardia ambientale e la tutela della salute dei cittadini;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE recepita dal Decreto Legislativo 152/2006, che stabilisce gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e le misure da attuare per conseguirli, in particolare al fine di ridurre le immissioni di sostanze pericolose ed eliminare le sostanze pericolose prioritarie nonché per raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura;

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTO il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. avente ad oggetto: "*Norme in materia ambientale*", in particolare la parte IV, Titolo V "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*";

VISTA la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. avente ad oggetto "*Norme per la gestione dei rifiuti*", che prevede in particolare al titolo VIII "*Bonifiche dei siti contaminati*" che all'art. 55, comma 2, lett. a-bis), prevede che la Regione possa istituire, in caso di aree potenzialmente contaminate di vasta estensione e di rilevanza socio-economica, Siti d'Interesse Regionale (SIR);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11.01.2013, avente per oggetto: "*Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale*" (GU Serie Generale n. 60 del 12.03.2013), con il quale il MATTM ha provveduto ad escludere il SIN "*Fiumi Saline e Alento*" dall'elenco dei Siti di Interesse Nazionale;

RICHIAMATE:

- la DGR n. 121 del 01.03.2010, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 15 del 02.04.2010, la Regione Abruzzo ha istituito il Sito di Interesse Regionale (S.I.R.) denominato: "*Chieti Scalo*", nel territorio del Comune di Chieti (CH)
- la DGR n. 404 del 19.05.2014, avente per oggetto: "*Dlgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.M. 03.03.2003 - D.M. MATTM n. 7 del 11.01.2013 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Istituzione e perimetrazione del Sito di Interesse Regionale "Fiumi Saline e Alento"*";

VISTA la L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) con la quale sono state definite le nuove procedure per la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;

CONSIDERATO il Patto sottoscritto in data 17 Maggio 2016, in L'Aquila, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Abruzzo con il quale sono stati definiti gli accordi per l'attuazione degli interventi prioritari e sono state individuate le aree di intervento strategiche per il territorio;

RICHIAMATE:

- La DGR n. 229 del 19.04.2016 avente ad oggetto: "*Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo*";

- La DGR n. 402 del 25.06.2016 avente ad oggetto: *“Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto per l’Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per l’attuazione del Masterplan, nonché di altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”*;
- La DGR n. 544 del 25.08.2016 avente ad oggetto: *“Masterplan ABRUZZO. Atto ricognitivo definitivo Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud”*;
- La DGR n. 693 del 05.11.2016 avente ad oggetto: *“Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016 recante “Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del “Patto per l’Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”. Atto di Indirizzo, Direttive e approvazione convenzione attuativa”*;

RICHIAMATI altresì:

- La Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 14 del 08/03/2013 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione dell’art. 16 - comma 2 del D.L. n. 95/2012 (riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo*);
- La Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 con la quale sono stati definiti i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 ed il relativo monitoraggio;
- La Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 26 del 10.08.2016 recante *“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”*;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- La Deliberazione CIPE n. 14 del 08/03/2013 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione dell’art. 16 - comma 2 del D.L. n. 95/2012 (riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo*);

TENUTO CONTO che la Regione Abruzzo:

- ha individuato, tra l’altro, gli obiettivi primari degli assi di intervento finalizzati al recupero e miglioramento ambientale e al risanamento dei fiumi e del territorio, al fine di attrarre nuovi investimenti nazionali ed esteri;
- per l’attuazione degli interventi inseriti nel Patto per il Sud, può avvalersi dei propri Enti, Società in house, nonché delle amministrazioni pubbliche territorialmente competenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia;
- previa Delibera di Giunta Regionale n. 229 del 19 aprile 2016, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’elenco definitivo degli interventi tematizzati nelle aree Infrastrutture, Ambiente, Sviluppo Economico, Turismo e Cultura;
- previa Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25 giugno 2016, ha approvato l’elenco dei soggetti attuatori degli interventi Patto per il Sud – Regione Abruzzo;

TENUTO CONTO, altresì, che:

- tra gli interventi oggetto del Patto per il Sud – Regione Abruzzo è ricompreso il progetto **“CONCLUSIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E BONIFICA DEI DUE SIR CHIETI E SALINE ALENTO”** dell’importo di € 10.000.000,00 (di cui 10.000.000,00 finanziati con Delibera Cipe n.26/2016 ed € 0,00 con altri fondi);

- il Soggetto attuatore risulta essere ARAP, AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, con sede legale in Via Nazionale SS. n. 602 Km 51+355, Centro Direzionale-65012 Villanova di Cepagatti-Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Pescara 91127340684, P.IVA 02083310686, iscritta al n. 152244 del REA presso il Registro delle imprese di Pescara, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.402/2016 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n.693 del 05.11.2016 sono state individuate le risorse e i Dipartimenti regionali ed, al loro interno, i Servizi Centri di Responsabilità che concorrono alla realizzazione degli interventi Patti per il Sud – Regione Abruzzo, su cui ricadono i successivi adempimenti gestionali di natura amministrativa-finanziaria-contabile, ed in particolare, è stato individuato il Servizio Gestione dei Rifiuti (DPC026) quale Servizio Centro di Responsabilità per l'intervento in oggetto;
- in attuazione delle Deliberazioni di Giunta sopra richiamate; in data 10.11.2016 è stata firmata la "Convenzione per l'attuazione degli investimenti del Masterplan per l'Abruzzo" per l'attuazione degli interventi in oggetto, dal Presidente della Giunta Regionale – Dott. Luciano D'Alfonso e il Legale rappresentante di ARAP -Giampiero Leombroni;

CONSIDERATO che i fondi stanziati con Delibera CIPE n. 26/2016, per l'attuazione degli interventi in oggetto, sono pari a un importo totale di € 10.000.000,00 e che tuttavia non risultano sufficienti a coprire la totalità degli interventi nei due SIR "Fiumi Saline e Alento" e "Chieti Scalo", è necessario individuare gli interventi da realizzare e da finanziare a maggiore priorità;

CONSIDERATA la pluralità dei siti sui quali intervenire e la complessità delle diverse fasi dei procedimenti di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/2006, che potenzialmente prevedono per ogni sito di intervento, l'esecuzione di indagini preliminari, caratterizzazione, analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica e Bonifica/MISP, e richiamato il comma 3 dell' Art. 17 - Clausola di rinvio, della Convenzione stipulata in data 10.11.2016, sono previste delle sub-concessioni per ogni singolo intervento/fase procedimentale, alle stesse disposizioni contenute nella concessione originale;

RITENUTO pertanto di rinviare l'individuazione degli interventi, a seguito di verifiche procedurali da parte del Servizio Gestione dei Rifiuti, secondo le seguenti priorità:

- interventi su aree pubbliche;
- individuazione di siti ubicati in zone produttive suscettibili, a seguito di caratterizzazione, bonifica/MISP di riconversioni industriali e con potenziali nuovi sviluppi occupazionali;
- interventi su aree con maggiori criticità ambientali;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

- Il Concedente e il Concessionario convengono e dichiarano di voler realizzare il progetto "**CONCLUSIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E BONIFICA DEI DUE SIR CHIETI E SALINE ALENTO**";

- Per la definizione puntuale degli interventi da realizzare nei due SIR, secondo le priorità in premessa richiamate, il Concedente ed il Concessionario stipuleranno apposite sub-concessioni secondo quanto disposto al successivo art. 17;
- Per la realizzazione del predetto progetto il Concedente assegna al Concessionario il finanziamento dell'importo di € **10.000.000,00**, di cui alla Delibera Cipe n.26/2016;
- Il finanziamento sarà erogato nei modi e nei termini di cui al successivo art.7.

Art. 2 Definizioni

1. **Concedente** è da intendersi il Dott. Franco Gerardini – Dirigente del Servizio Gestione dei Rifiuti, che svolgerà le funzioni previste in concessione così come individuato nella DGR n 693 del 05/11/2016;
2. **Responsabile Unico Patti per il Sud - RUAPS** è da intendersi l'Ing. Emidio Primavera – Capo Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali cui è assegnato, giusta DGR n. 402 del 25.06.2016, il compito di coordinare e sovrintendere all'attuazione degli interventi previsti nel Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud;
3. **Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o Responsabile del progetto**
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 - "Codice dei contratti pubblici" - per ogni procedura riferita all'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
4. **Responsabile Intervento (Resplnt) o Responsabile dell'Inserimento (RI)** è il soggetto cui viene associata la funzione di responsabile dell'inserimento dati del progetto nel sistema informativo di monitoraggio, e coincide con il Responsabile del progetto.
5. **Concessionario** è il destinatario del finanziamento cioè **ARAP, AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**, che svolge le funzioni di stazioni appaltante e soggetto attuatore dell'intervento;
6. **Stazione appaltante** è il Soggetto di cui al punto precedente;
7. **Operatore economico** si riferisce all'imprenditore, fornitore e/o prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi ai sensi dell'art. 45 "Operatori economici" del D.lgs 50/2016;
8. **Soggetto destinatario degli interventi:** l'Amministrazione o l'Ente che gestirà le opere realizzate dopo il collaudo delle stesse
9. **Codice Unico di Progetto (CUP)** è una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa realizzazione. Il CUP è generato da un sistema di registrazione sul portale CIPE. L'attribuzione è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico;
10. **Il Responsabile di Linea d'Azione** è il Dott. Franco Gerardini - Dirigente del Servizio Gestione dei Rifiuti, competente per la materia cui è affidata la responsabilità gestionale tecnico-amministrativa e contabile inerente la corretta esecuzione dell'intervento;
11. **Addetto al controllo** è il Dirigente del Servizio Gestione dei Rifiuti o il Funzionario da lui delegato cui è affidata la responsabilità dei controlli di 1° livello (amministrativo-contabili e in loco), con carattere di terzietà rispetto al Responsabile di Linea di Azione di cui al precedente punto 10;
12. **Soggetto attuatore** è il concessionario così come definito al precedente punto 5.

Art. 3 Condizioni generali

1. Il Concessionario dichiara di conoscere la normativa indicata in premessa.
2. Il Concessionario si impegna a rispettare le eventuali future modifiche alla disciplina di cui alle norme ed ai documenti citati in premessa, che dovessero essere apportate successivamente alla stipula del presente Atto di concessione.
3. Il Concessionario si obbliga a:
 - a) Garantire la realizzazione degli interventi ricadenti all'interno dei due SIR ed individuati secondo le priorità in premessa richiamate, come meglio tecnicamente definito nelle apposite sub-concessioni da stipulare con il Concedente;
 - b) Assicurare e verificare la corretta realizzazione dell'intervento e, con essa, il corretto affidamento, conduzione, avanzamento del monitoraggio, andamento dei controlli, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive necessarie per consentirne la realizzazione;
 - c) Verificare che sia garantito il rispetto delle vigenti norme di legge regolamentari, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo ai trattamenti economico, contributivo, previdenziale e fiscale;
 - d) Confermare che la responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al Concessionario;
 - e) Sollevare, in ogni caso, il Concedente da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione delle attività finanziate e delle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni agli effetti del presente "Atto di concessione". Resta inteso che i rapporti interni tra il Concessionario e terzi, loro eventuali associati, associanti, consorziati, consorzianti, delegati, deleganti, non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti al Concedente.
4. Il Concessionario si impegna a fornire personale tecnico e amministrativo specializzato a supporto del Servizio Gestione dei Rifiuti per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione del progetto "CONCLUSIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E BONIFICA DEI DUE SIR CHIETI E SALINE ALENTO", secondo le modalità e le intese che saranno concordate tra le parti nell'ambito dell'esecuzione delle relative procedure;
5. Il Concessionario, ovvero la Stazione Appaltante, sempre di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, se diverso, si impegna a rispettare e ad osservare le ulteriori disposizioni in materia di procedure amministrative di rendicontazione e controllo del finanziamento emanate dalle strutture, nazionali e regionali, che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente atto di concessione.
6. La Regione Abruzzo, Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione dei Rifiuti, con successivo atto, quale soggetto concedente, provvederà, ove ritenuto necessario, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 250 e 253 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 54 della L.R. n. 45/2007 e s.m.i.;

Art. 4 Condizioni specifiche ed obblighi

1. Il Concessionario è obbligato a procedere a:
 - a) Nominare il Responsabile dell'intervento con individuazione delle attività di competenza, con obbligo di comunicazione del nominativo e dei relativi riferimenti, nonché delle eventuali modifiche, al Responsabile di Linea

d'Azione (Servizio Gestione dei Rifiuti) ed al Responsabile Unico Patti per il Sud (RUAPS). Il Responsabile dell'Intervento in qualità di RespInt provvederà all'Inserimento dei dati progettuali di monitoraggio nel Sistema informatico, all'aggiornamento, con cadenza bimestrale, della scheda di monitoraggio dell'intervento, ad effettuare le variazioni e l'inserimento delle opportune correzioni richieste dal Responsabile di Linea d'Azione;

b) Comunicare tempestivamente al Responsabile di Linea d'Azione (Servizio Gestione dei Rifiuti) ed al RUAPS le eventuali modifiche/variazioni intervenute al progetto che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati in quanto ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori pubblici;

c) Acquisire il Codice Unico di Progetto e comunicarlo al Concedente e al Responsabile di Linea d'Azione (Servizio Gestione dei Rifiuti) ed al RUAPS;

d) Comunicare al Responsabile di Linea d'Azione (Servizio Gestione dei Rifiuti) ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento;

e) Rispettare il Cronoprogramma (come definito nell'art.5) sulla base del livello progettuale iniziale del singolo intervento, dichiarato dal concessionario al momento della sottoscrizione delle sub-concessioni;

2. La scelta dell'operatore economico che realizzerà l'opera dovrà avvenire nel rispetto delle leggi generali e specifiche in materia di Appalti di Opere Pubbliche, compresa la normativa antimafia e le disposizioni dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici.

3. Il Concessionario, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, provvederà a comunicare al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione dei Rifiuti, così come individuato nella DGR n.693 del 05.11.2016 ed al RUAPS entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'esito della gara ed il nominativo dell'aggiudicatario affinché il Responsabile del progetto possa rideterminare il nuovo Quadro economico rimodulandone le varie voci che lo compongono.

4. L'avvio delle attività del singolo intervento dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma allegato alle sub-concessioni, così come definito nell'art.5.

Sulla base del livello progettuale iniziale del singolo intervento, dichiarato dal concessionario in sede di sottoscrizione della sub-concessione, si applicherà il relativo cronoprogramma così come riportato nell'art.5.

5. Ai sensi della DGR n. 402 del 25.06.2016 si chiarisce inoltre che:

a) Il Concessionario è impegnato a svolgere le attività inerenti alla progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo delle opere utilizzando, di norma, le proprie strutture tecniche formate da dipendenti della Società/Ente alle quali sono riconosciute le spettanze previste dal fondo di cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs 18.04.2016 n.50 al netto della percentuale pari al 10% del fondo stesso e riservata alle funzioni regionali tecnico-amministrative concernenti il coordinamento, il monitoraggio e controllo da esplicitare sulla esecuzione delle opere finanziate;

b) Il Concessionario è impegnato ad inserire, nel quadro economico dell'opera, un importo, fino allo 0,5% di ogni copertura finanziaria, quale attività di comunicazione e promozione al territorio dell'opera realizzanda. Per tutte le altre spese (Commissioni di gara, Validazione dei progetti, accordi bonari, premi di accelerazione etc.) sono riconosciuti al Concessionario gli importi inseriti nelle singole voci del Quadro Economico in conformità alla normativa vigente in materia di LL.PP.;

- c) Per tutte le altre spese generali di concessione (progettazione, direzione lavori, collaudi, contenziosi in sede di aggiudicazione etc...), se non effettuate con le proprie strutture tecniche, resta stabilita la disponibilità di una percentuale che non potrà superare il 6% (sulla base delle opere di cui al livello B "*Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste*", della nota Prot. RA/189416/SQ del 17.07.2015), allegata alla presente concessione, dei lavori a base d'asta, fatte salve situazioni di particolari condizioni che dovranno essere valutati caso per caso ed autorizzati dal concedente.

In ogni caso restano a carico del concessionario le maggiori spese derivanti da contenzioso riferibile a prestazioni ricomprese nell'ambito di tale percentuale, con esclusione della possibilità di valutare contenziosi con professionisti e prestatori di servizi di architettura ed ingegneria quali "riserve". Il concessionario sarà pertanto responsabile dei rapporti giuridici ed economici intrattenuti con i suddetti soggetti nel limite della percentuale assegnata per la voce "spese generali di concessione forfettarie", con espressa esclusione della competenza regionale a dirimere eventuali controversie ed assumerne l'onere finanziario;

- d) Eventuali economie generate a seguito dell'aggiudicazione non sono in nessun caso utilizzabili dalla stazione appaltante, poiché tornano nella disponibilità programmatica della Regione come previsto nel successivo art. 8 attraverso la rimodulazione del Quadro economico di spesa. Resta la facoltà del Concedente di consentire l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta e dagli oneri connessi ove straordinariamente necessari in ragione di circostanze imprevedibili da fronteggiare;
- e) La collaudazione in corso d'opera e finale, attività tipica per il rinvenimento del lavoro eseguito a regola d'arte, è di esclusiva pertinenza dei nominandi della Stazione finanziante e delegante. Ove ritenuto opportuno il Concedente potrà assegnare tale incombenza al personale della Stazione appaltante o a Funzionari di altri Enti pubblici. Restano esclusi dalle attività di collaudo e di verifica di conformità i soggetti indicati al comma 7 dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016;

6. La stazione appaltante nei bandi di gara e nei contratti di appalto può prevedere forme premiali per l'accelerazione dei tempi di realizzazione e penali severe per i ritardi nella realizzazione delle opere.

7. Qualora a seguito di iscrizione di riserve da parte dell'esecutore del contratto non si sia potuto pervenire ad un accordo bonario, la gestione del contenzioso verrà assunta direttamente dal Concedente tanto nel caso di sussistenza della "clausola compromissoria" che in caso di sua assenza. Per tale ragione – a valere sui singoli stanziamenti a favore dei Concessionari – il Concedente tratterrà, a valere sul titolo "contenzioso", una somma pari al 10% dell'importo del contratto, da esporre tra le somme a disposizione dell'amministrazione in occasione della revisione del quadro economico dell'intervento quale risultante a seguito dell'esito della procedura di aggiudicazione.

varianti, regolarmente approvati dal Concessionario. Sono ammesse varianti tecniche che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati, in quanto ammesse dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici. Per quel che concerne la casistica e le modalità di realizzazione delle perizie di variante, si rinvia alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art 106 del D.lgs. 50/2016. Non sono ammesse varianti sostanziali non specificamente autorizzate dal Concedente ai sensi del D.lgs. 50/2016 e delle procedure dei PATTI PER IL SUD.

2. Le varianti non sostanziali, la cui ammissibilità tecnica e la compatibilità con le norme vigenti dovrà essere preventivamente e formalmente dichiarata dal Responsabile del Procedimento, dovranno essere, quindi, comunicate dal Concessionario al Concedente. La procedura di adozione e di approvazione di varianti non interrompe i tempi stabiliti nel presente provvedimento per la formale chiusura della concessione.
3. E' posto a carico del Concessionario l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta di legge da parte degli organi competenti.
4. Al Concedente è riservata l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse.
5. Nel caso di iscrizione di riserve da parte dell'esecutore dei lavori e dei servizi nonché del prestatore di forniture, il Concessionario è obbligato a trasmettere una documentata relazione al Concedente, illustrativa dei motivi delle richieste, della relativa entità e dei provvedimenti che esso intende adottare ai fini dell'eventuale risoluzione bonaria del contenzioso ai sensi degli artt. 205-206-207 e 208 del D.Lgs 50/2016. Ogni decisione connessa alla risoluzione bonaria del precontenzioso dovrà essere autorizzata formalmente dal Concedente anche nel caso in cui nel quadro economico dell'intervento vi siano somme disponibili a tal uopo.
6. Viene espressamente confermato che, ogni ulteriore onere eccedente l'importo complessivo che dovesse derivare per l'introduzione delle varianti di cui al presente articolo, farà comunque carico al Concessionario.

Art. 7 Modalità di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di concessione

1. Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per l'avvio delle attività di realizzazione dell'intervento oggetto della presente Concessione, il Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia, così come individuato con DGR n.693 del 05/11/2016, in ossequio alle disposizioni di cui alla DGR 402 del 25.06.2016, modificata e integrata dalla medesima Deliberazione, dispone a favore del Concessionario il trasferimento del finanziamento assentito, previa comunicazione formale di quest'ultimo della avvenuta istituzione di appositi Capitoli (Parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio ai fini della Contabilità separata delle risorse PATTI PER IL SUD per assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate, alle seguenti condizioni e modalità:
 - a) ANTICIPAZIONE, pari al 5% dell'importo di concessione, a seguito del completamento dell'inserimento dei dati di monitoraggio relativi all'intervento finanziato;
 - b) ULTERIORI RATE, pari al restante 90% di cui al finanziamento assegnato, in acconti condizionati all'avanzamento della spesa sostenuta dal concessionario ed al rispetto del cronoprogramma dei lavori e finanziario di cui alla scheda del sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa certificazione dell'avvenuta spesa dell'importo di cui al trasferimento precedente nelle quote di seguito indicate, a presentazione della dichiarazione del Responsabile Unico di Progetto, validata dal Concessionario, ed a seguito di esito positivo di controllo di 1° livello, nonché ai flussi finanziari provenienti dallo Stato. La rata di saldo del 5% verrà erogata solo a seguito della presentazione del certificato di regolare esecuzione, e relazione acclarante i rapporti economici tra Ente

concedente ed Ente concessionario, con relativi provvedimenti di approvazione ed a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello della documentazione giustificativa presentata dal beneficiario.

In particolare:

- LA SECONDA RATA del 10% è trasferita quando la spesa sostenuta sia pari ad almeno l'80% della prima quota;
 - LE RATE SUCCESSIVE del 10% sono trasferite, a seguito dell'attestazione di un'ulteriore spesa sostenuta pari al 10% del valore complessivo del finanziamento;
 - La RATA di SALDO del 5% è trasferita solo a seguito della presentazione dell'atto di Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione, e relazione acclarante i rapporti economici tra Ente concedente ed Ente concessionario, con relativi provvedimenti di approvazione ed a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello della documentazione giustificativa presentata dal beneficiario.
2. La dichiarazione del RUP, da rendersi ai fini del trasferimento finanziario richiesto, deve essere corredata di documentazione giustificativa delle spese sostenute, debitamente quietanzata e annullata sull'originale con l'apposizione del timbro, come di seguito specificato. Ogni spesa sostenuta e gli estremi del relativo titolo emesso devono essere riportati nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la documentazione dovrà essere trasmessa in copia conforme all'originale. I provvedimenti di impegno, liquidazione ed erogazione delle Rate di Finanziamento potranno essere disposti dal Soggetto Concedente solo a seguito di esito positivo del controllo di Primo Livello, formalizzato in apposito verbale, ed entro **venti giorni** dalla sua emissione. La documentazione giustificativa deve essere debitamente quietanzata e annullata sull'originale con apposizione di un timbro da parte del Concessionario;
 3. Tutte le erogazioni sono condizionate al rispetto dell'aggiornamento del monitoraggio secondo le scadenze previste, come contemplato dal seguente Art. 9.
 4. La documentazione finale verrà trasmessa al Responsabile di Linea di Azione competente per il rilascio del parere di regolarità tecnico-amministrativo. A seguito di parere positivo, da parte del Responsabile di Linea di Azione competente, si procederà ad effettuare il controllo di Primo Livello il cui esito verrà formalizzato con apposito verbale. Nel caso in cui il parere tecnico comporti la variazione della richiesta di pagamento, il Concessionario dovrà rimettere gli atti finali debitamente rivisti e approvati;
 5. Tempi e termini di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare la realizzazione dell'intervento da parte del Concedente, sono comunque subordinati, senza che il concessionario possa nulla pretendere per eventuali ritardi nell'erogazione delle anticipazioni, alla normativa contenuta dalle leggi regionali di approvazione del bilancio annuale, secondo cui l'erogazione delle spese regionali è condizionata dai tempi di afflusso delle disponibilità esistenti. Occorrerà, inoltre, tener conto degli eventuali impedimenti derivanti dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità. Il Concessionario potrà imputare – sul quadro di spesa – gli oneri per interessi, se ed in quanto dovuti, solo nel caso in cui essi debbano essere corrisposti per oggettiva carenza delle anticipazioni quali disposte dal Concedente;
 6. Il Concessionario riceverà il trasferimento delle rate previa comunicazione formale:
 - a) Dell'apertura di conto corrente bancario vincolato ovvero che il concessionario vincolerà ai fini dell'impignorabilità, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 267/2000 da rinnovare semestralmente;
 - b) nonché, per i Comuni/Altri Enti Pubblici, della avvenuta istituzione di appositi Capitoli (Parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio di esercizio al fine di assicurare la tenuta di Contabilità separata delle risorse PATTI PER IL SUD o di codificazione contabile tale da assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate con

queste risorse; le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie potranno essere oggetto di modifica previa richiesta motivata del Concessionario e previa autorizzazione del Responsabile di Linea d'Azione;

7. Il Capitolo di Finanziamento da Bilancio Regionale è stato individuato con Delibera di Giunta Regionale n. 691 e 692 del 05/11/2016;
8. Il finanziamento oggetto di concessione è quello riconducibile alla Deliberazione CIPE n.26/2016

Art. 8 Economie

1. Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:

- c) Economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori;
- d) Economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei Lavori;
- e) Risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione.

2. Le economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori non sono nelle disponibilità della Direzione dei Lavori o del soggetto attuatore, poiché costituiscono cespiti finanziante di ulteriori interventi dell'Agenda delle realizzazioni della Regione Abruzzo. Quanto appena precisato è da intendersi che non esiste istanza motivata che possa meritare l'utilizzo delle economie di cui si è scritto.

3. Ai fini del monitoraggio le economie da inserire nel sistema informatico di riferimento sono quelle che il Responsabile Unico del Procedimento dichiara disponibili per future riprogrammazioni, al netto delle riserve di legge e di una quota pari al 10% dell'economie da ribasso che deve essere mantenuta disponibile fino al termine del Progetto ma non possono essere utilizzate se non a seguito di autorizzazione della Regione Abruzzo da rilasciare con apposito atto. La dichiarazione è equiparata all'inserimento delle economie nel sistema di monitoraggio. In particolare, al momento dell'espletamento della Procedura di aggiudicazione dell'appalto, il RUP provvederà alla rimodulazione del Quadro economico del Progetto accantonando una parte del ribasso d'asta, così come prevede la normativa vigente.

4. Le economie tutte sono trasferite dalla disponibilità del RUP a quella del RUAPS. Il RUAPS potrà proporre, anche sulla base della richiesta del RUP Responsabile Unico del Procedimento, la loro riprogrammazione sia per l'utilizzo nel medesimo progetto che le ha generate che per l'utilizzo in altri progetti del medesimo Strumento e/ o dell'intero PATTO PER IL SUD REGIONE ABRUZZO, previe linee di indirizzo ed autorizzazione rilasciate dalla Giunta Regionale. Le economie possono, infine, essere riprogrammate anche per finalità proprie manifestate dalla Regione e/o dal Ministero dello Sviluppo economico.

5. Il loro utilizzo è altresì subordinato alla autorizzazione da parte del Comitato di Sorveglianza o dell'Organo all'uopo preposto nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e Finanze e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Art. 9 Monitoraggio

1. Il Concessionario mediante il Responsabile di Progetto, provvede all'espletamento delle operazioni di monitoraggio. Il mancato o ritardato inserimento dei dati da parte del beneficiario nella piattaforma dedicata all'acquisizione delle informazioni di avanzamento dell'intervento comporta la non erogazione delle rate intermedie o del saldo.

2. Il monitoraggio effettuato sui progetti ammessi a finanziamento è:

- a) Finanziario, ovvero osserva e analizza i flussi finanziari;
 - b) Procedurale, ovvero accompagna i progetti nel loro iter di realizzazione;
 - c) Fisico, ovvero rileva i prodotti realizzati in ogni progetto concluso, attraverso la misurazione dei valori.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dovrà inserire nel sistema informatizzato di monitoraggio tutti i dati riguardanti le fasi di realizzazione e attuazione del progetto, attraverso l'utilizzo del software del Sistema concesso in uso dal MISE o altro sistema eventualmente adottato dall'Agenzia Territoriale per la Coesione o Regione Abruzzo con successive disposizioni impartite in materia.
 4. L'inserimento dei dati comporta l'accreditamento del Responsabile di Intervento il quale viene dotato di un identificativo e di una password di accesso al sistema per la consultazione e per l'aggiornamento in occasione delle sessioni di monitoraggio
 5. Il Concessionario si assicura e verifica che il Responsabile di progetto provveda all'inserimento dei dati nella piattaforma con cadenza Bimestrale.
 6. Il Concessionario, per il tramite del Responsabile Unico di Progetto, è tenuto ad effettuare certificazioni e rendicontazioni periodiche di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto, da redigere secondo il criterio di cassa (spese sostenute e quietanzate). Le spese certificate senza rispettare il criterio di cassa sono considerate automaticamente ineleggibili e quindi non riconosciute.

Art. 10 Controlli e verifiche

1. Secondo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni normative e amministrative vigenti in materia, il Concedente, ovvero Responsabile della Linea di Azione e il RUAPS provvederanno ad effettuare i controlli, allo scopo di assicurare efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma. Tali verifiche non esimeranno comunque il Concessionario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.
2. Il Concedente rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni, ecc.). Le eventuali verifiche, di cui al presente articolo, riguardano i rapporti intercorrenti con il Concessionario. Restano escluse dalla responsabilità del Concessionario le somme conseguenti alle procedure di risoluzione di contenzioso, assunte alla responsabilità del Concedente a seguito dell'esito di procedure di arbitrato o contenzioso civile.
3. Le verifiche di primo livello amministrativo-contabili, verranno effettuate sulla base della documentazione di spesa inerente l'esecuzione dei progetti finanziati. Al termine del suddetto controllo verrà redatto apposito verbale.
4. Il Concessionario, per ottemperare ai controlli amministrativi di primo livello ed al fine di verificare la correttezza del finanziamento a valere sul programma che giustifica il diritto all'erogazione del contributo è tenuto a:
 - a) Fornire i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Responsabile di Linea;
 - b) Conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
 - c) Assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
 - d) Rendere disponibili o comunque trasmettere al Responsabile di Linea, qualora necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;

- e) Acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.
5. Al termine della verifica amministrativo-contabile verranno effettuati, verifiche in loco su base campionaria al fine di analizzare la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa nazionale, nonché al Programma. Al termine di ogni controllo verrà redatto apposito verbale.
6. In sede di controlli di primo livello in loco, il Concessionario è tenuto a:
 - a) Conservare e fornire, quando richiesti, tutti i documenti amministrativo-contabili in originale compreso i giustificativi di spesa;
 - b) Dimostrare l'esistenza di una contabilità separata presso la sede del Concessionario;
 - c) Giustificare il corretto avanzamento, ovvero completamento, dell'opera oggetto del finanziamento;
 - d) Certificare la conformità dell'opera oggetto del finanziamento con quanto previsto dalla normativa nazionale, dal Programma, dalla procedura di selezione dei progetti, nonché dall'atto di sub-concessione stipulato.
7. In aggiunta ai controlli previsti dalla Regione, il CIPE, con Deliberazione n.26/2016, pubblicata sulla G.U. n. 267 del 15.11.2016, può prevedere ulteriori verifiche di secondo livello.
8. Il Concessionario è obbligato a collaborare e a rendere disponibili dati, documenti e accesso alle opere.
9. Sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Art. 11 Estraneità del Concedente dai contratti

1. Il Concedente rimane del tutto estraneo ai contratti conclusi a qualunque titolo tra il Concessionario e terzi in relazione al presente Atto di concessione. Il Concessionario, con il presente Atto di concessione, esonera da ogni responsabilità il Concedente per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.
2. Il Concedente è, inoltre, fin d'ora sollevato da ogni responsabilità verso terzi compreso il Concessionario per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

Art. 12 Divieto di sub committenza

E' fatto divieto alla stazione appaltante di sub committenza totale o parziale, di attività connesse alla realizzazione del progetto, salvo le deroghe sul subappalto consentite dalle modalità di attuazione previste dalla normativa vigente, che comunque dovranno essere preventivamente autorizzate ed indicate nel progetto presentato (D.lgs. 50/2016 art. 105). Tale disposizione andrà espressamente riportata negli atti di gara e nei conseguenti contratti.

Art. 13 Revoca, rinuncia ai finanziamenti, sanzioni, premialità

1. Il Concedente si riserva, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge sulla scorta delle disposizioni ministeriali, la facoltà di revocare i finanziamenti concessi al Concessionario nei seguenti casi:
 - a) Grave violazione della normativa inerente alla gestione di una o più attività oggetto del presente Atto di concessione;

- b) Variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario rispetto ai criteri di ammissibilità definiti.
2. Il termine ultimo per l'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della stazione appaltante è fissato, come previsto dalla Delibera CIPE n.26/2016 al 31.12.2019, Fermo restando il termine del 31 dicembre 2019 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, qualora l'esito delle verifiche portasse ad accertare che il mancato rispetto degli obiettivi procedurali e di spesa si discosta per più del 25% rispetto alle previsioni, sono def-finanziati gli interventi in fase di progettazione che presentano un ritardo; per gli interventi in fase di realizzazione, la sanzione è rappresentata dall'ammontare delle risorse in economia, comunque per un importo non inferiore al 10% del valore dell'intervento.
 3. Qualora, per effetto dei predetti atti, il Concedente debba restituire parte o tutto il finanziamento eventualmente già erogato, lo stesso Concedente intima al Concessionario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi prescritti, entro 30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso.
 4. Rimane salva la possibilità del Concessionario di rinunciare al finanziamento prima che siano avviate le attività relative all'esecuzione dei lavori.
 5. Il Concedente si riserva di applicare specifiche sanzioni in caso di ritardi, anche solo di un giorno, nell'esecuzione dei lavori o dei compiti spettanti al concessionario, così come definiti nella presente concessione. Dette sanzioni vengono applicate anche in caso di gravi inadempienze. In base alla gravità del ritardo o dell'inadempienza il Concedente, a sua discrezione e con apposito atto, non assegnerà più, per almeno il periodo della durata della Legislatura Regionale in corso e quella successiva, fondi pubblici o altre tipologie di finanziamento al concessionario inadempiente.
 6. Il Concedente, una volta rilevata la responsabilità nel ritardo o inadempienza, procederà ad effettuare comunicazione pubblica ai cittadini Abruzzesi, anche mediante l'utilizzo di spazi digitali e materiali, con la quale si evidenzierà l'inadempienza o ritardo ed i relativi responsabili.
 7. L'inadempienza o ritardo, inoltre, sarà motivo di menzione all'interno del fascicolo personale del Responsabile Unico del Procedimento individuato dal Concessionario, assumendo rilievo per eventuali/futuri incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni e, ove applicabile, motivo ostativo al raggiungimento degli obiettivi/risultato con conseguente impossibilità di ricevere premi retributivi o altre spettanze accessorie ad esse collegate. In tal senso sarà compito del Concessionario provvedere affinché l'inadempienza o ritardo trovino sanzione nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento incaricato dal Concessionario.
 8. Il Concedente si riserva, con proprio atto, di applicare specifiche premialità al Concessionario che risulti totalmente adempiente alle disposizioni della presente concessione nonché al rispetto del cronoprogramma definito per l'opera/intervento oggetto di realizzazione. Tali premialità riguarderanno la possibilità di essere valorizzate nelle future assegnazioni di economie di gara oltre alla possibilità di partecipare a successive ripartizioni di risorse, nel rispetto delle disposizioni statali impartite in materia.

Art. 14 Rivalsa

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi del progetto in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale della presente Concessione e delle successive sub-concessioni. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogramma allegati alle singole sub-concessioni sono assunte come riferimento primario

per l'eventuale applicazione, nei confronti della Regione Abruzzo, delle misure sanzionatorie, fino al de-finanziamento del Progetto, previste dalla Deliberazione CIPE n.26/2016.

2. L'esercizio della facoltà di rivalsa è riservata alla Giunta regionale, nei confronti dei soggetti attuatori e o dei terzi incaricati della realizzazione dell'opera, delle suddette sanzioni inflitte dal Ministero a causa di accertate inadempienze delle tempistiche inerenti ai crono programmi dei Progetti fino alla misura massima del de-finanziamento del Progetto.
3. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o nei contratti con i soggetti aggiudicatari.
4. Qualora il ritardo nell'esecuzione dell'opera determini sanzioni o revoche parziali o totali del finanziamento, il Concessionario è tenuto a restituire le somme già erogate nell'arco di 30 gg. a far data dalla richiesta da parte del Concedente, ovvero, dall'atto di sanzione o penalità determinato dal CIPE per la restituzione delle somme.

Art. 15 Poteri sostitutivi

Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, in caso di inadempimento delle clausole contrattuali, ovvero in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera, il Concedente si riserva la facoltà di nominare un commissario ad acta per l'adempimento dell'obbligo previsto al fine di assicurare la prosecuzione dell'intervento. I termini di realizzazione delle diverse fasi relative all'esecuzione dell'opera, possono essere prorogati una volta sola su istanza debitamente motivata del Concessionario. I costi del Commissario ad acta sono a carico del Concessionario inadempiente.

Art. 16 Sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento

1. Il Concedente può sospendere l'erogazione del finanziamento al Concessionario, ai sensi dell'art.21 quater, comma 2, e dell'art.7, comma 2, della legge n. 241/90 e s.m.i. qualora, nei confronti del Concessionario, emergano gravi indizi di irregolarità, riguardanti l'attività oggetto del presente Atto di concessione.
2. Il Concedente, si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento (rata intermedia o saldo) in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento del venir meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato del Concedente e comunicato all'interessato.

Art. 17 Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto si richiamano le norme del Codice Civile, in quanto applicabili, le disposizioni impartite dal CIPE e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche di Coesione. Il presente atto disciplina i rapporti fra Concedente e Concessionario. Inoltre, rimane distinto dai contratti che il Concessionario concluderà con terzi, verso i quali la Regione Abruzzo, per il tramite dei propri servizi regionali, non assume qualsivoglia obbligo e responsabilità.
2. L'importo previsto della concessione non costituisce titolo, a favore del Concessionario, a percepire la relativa erogazione, se risultino violate per qualche verso le pattuizioni di cui al presente Atto di concessione.

3. L'intervento in oggetto "*Conclusionone della caratterizzazione, messa in sicurezza permanente e bonifica dei due SIR Chieti e Saline Alento*" prevede al suo interno sub interventi in fase di individuazione da parte del Servizio Gestione dei Rifiuti, secondo le priorità stabilite dallo stesso, che tengano conto di:

- a) interventi su aree pubbliche;
- b) individuazione di siti ubicati in zone produttive suscettibili, a seguito di caratterizzazione, bonifica/MISP di riconversioni industriali e con potenziali nuovi sviluppi occupazionali;
- c) interventi su aree con maggiori criticità ambientali;

Il Servizio Gestione dei Rifiuti provvede direttamente a redigere con il concessionario individuato nel presente atto, sub-concessioni per ogni singolo intervento, alle stesse disposizioni contenute nella convenzione originale. In tal caso il Concessionario può comunicare, nella sub-concessione, un soggetto esecutore dell'opera/intervento diverso e renderlo obbligatoriamente partecipe nella sottoscrizione della sub-concessione.

Art. 18 Codice di comportamento

Il Concessionario è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della DGR n. 72 del 10/02/2014 disponibile sul sito della Regione Abruzzo.

Art. 19 Informativa e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui all'art.11 del Codice.
2. Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate verbalmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata normativa e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/03.

Art. 20 Comunicazione

Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate dal PATTO PER IL SUD di cui alla DGR n.402/2016 e alla Deliberazione CIPE n. 26/2016.

Art. 21 Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Concedente ed il Beneficiario dovranno essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Beneficiario, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda di risoluzione amministrativa al Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia – tramite il Responsabile della Linea d'Azione- la quale provvederà ad adempiere entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica. Il Concessionario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che il Concedente abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi. Qualora il tentativo di risoluzione

amministrativa dovesse risultare vano, le parti convengono che le controversie saranno risolte mediante l'utilizzo dell'iter civilistico, dando atto che il Foro competente sarà quello di L'AQUILA (dipartimento regionale coinvolto così come individuato dalla DGR n. 693 del 05/11/2016)

Art. 22 Sostituzioni Clausole e disposizioni finali

1. Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati. Non è ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni contenute nel presente Atto di concessione se non tramite ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscrivere tra le parti, fatto salvo quanto di seguito specificato.
2. I Contenuti della presente concessione, laddove difformi dalle disposizioni della Deliberazione Cipe n.26 del 10 Agosto 2016, in particolare in merito alle regole procedurali, criteri di ammissibilità, modalità di monitoraggio, modalità di riprogrammazione, casi di revoca e le modalità di trasferimento, saranno oggetto di automatica disapplicazione e sostituite con le disposizioni CIPE dettate con la Deliberazione suddetta.
3. Le parti si riservano di sottoscrivere, con separato atto, eventuali modifiche alla presente concessione.
4. Il Dipartimento, per il tramite del Servizio Gestione dei Rifiuti, al fine di ottimizzare l'esecutività della presente concessione possono, ove si renda necessario, apportare, d'intesa con il Concessionario e previo consenso scritto del Presidente della Giunta Regionale, le dovute modifiche con nuova sottoscrizione diretta dell'atto modificato secondo le necessità rilevate a migliorare l'attuazione dell'intervento;

Art. 23 Allegati

La presente Concessione non contiene gli Allegati A e B di cui alla Convenzione originale, che saranno invece inseriti nelle sub-concessioni dei singoli interventi.

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti in firma digitale.

Pescara, li _____

IL SOGGETTO ATTUATORE	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI
Per l'ARAP Giampiero Leombroni	Franco Gerardini

Clausole espressamente accettate ai sensi dell'art. 1341 del c.c.: artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,21,22.

Firmato Digitalmente

IL SOGGETTO ATTUATORE	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI
Per l'ARAP Giampiero Leombroni	Franco Gerardini

